

Causa C-78/20**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

14 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia)

Data della decisione di rinvio:

26 novembre 2019

Parti:

M. B.

e

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Najvyšší súd Slovenskej republiky**(Corte suprema della Repubblica slovacca)****ORDINANZA**

Il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca; in prosieguo: la «Corte suprema») [OMISSIS], nel procedimento penale a carico di M.B., ricercato per un reato di omicidio ai sensi dell'articolo 75 del codice penale austriaco, nella camera di consiglio tenutasi il 26 novembre 2019 in Bratislava,

ha deciso come segue:

in applicazione analogica dell'articolo 318, paragrafo 1, del codice di procedura penale (Trestný poriadok), in combinato disposto con l'articolo 244, paragrafo 4, del medesimo codice, **sospende il procedimento** concernente il mandato d'arresto europeo emesso il 15 novembre 2017 dalla Staatsanwaltschaft Graz (Procura di Graz, Repubblica d'Austria; in prosieguo: la «Procura di Graz»), numero di fascicolo [OMISSIS], nei confronti del cittadino slovacco M.B., e **sottopone alla**

Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale per l'interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, e 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).

Motivazioni

- 1 Con ordinanza del 17 gennaio 2019, [OMISSIS], come rettificata con ordinanza del 21 febbraio 2019 recante lo stesso numero di fascicolo, il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, Slovacchia), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della legge n. 154/2010 sul mandato d'arresto europeo (zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze), come modificata (in prosieguo: la «legge sul MAE»), decideva di dare esecuzione al mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Graz, il 15 novembre 2017, [OMISSIS], nei confronti di M.B., quale autore diretto, ai sensi dell'articolo 12, prima ipotesi, del codice penale austriaco, di un reato di omicidio ex articolo 75 del codice penale austriaco, [Or. 2] che sarebbe stato commesso nelle seguenti circostanze di fatto:
 - (1) Il 14 luglio 2001, nel comune di S., M.B. e M.D., coscienti e in concorso, quali autori diretti, cagionavano intenzionalmente la morte di una persona di nome G.V. infliggendole una ferita da taglio al midollo spinale e una ferita da arma da fuoco (pistola) alla testa.
 - (2) In un momento non meglio individuato anteriore al 14 luglio 2001, L.B. commissionava a M.B. e a M.D. l'esecuzione del reato descritto al punto 1, chiedendo loro di uccidere G.V.
 - (3) In un momento non meglio individuato anteriore al 14 luglio 2001, I.P. concorreva al reato descritto al punto 1, mettendo a disposizione di M.B. e M.D. una pistola nonché un'automobile ed elaborando uno specifico piano d'azione criminale.
- 2 Immediatamente dopo l'emissione dell'ordinanza suddetta, il ricercato M.B. presentava ricorso per mezzo del suo avvocato di fiducia. Tra i motivi complementari di doglianza egli faceva valere che nel procedimento penale in corso nella Repubblica d'Austria le autorità inquirenti non gli contestavano alcun movente di natura patrimoniale, ciò che avrebbe dovuto portare a una qualificazione giuridica dei fatti come omicidio ex articolo 219, paragrafo 1, del codice penale, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2005, il quale, tuttavia, secondo la legge della Repubblica slovacca, sarebbe stato già prescritto. L'impugnazione sarebbe stata quindi giustificata anche dalla sussistenza di un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della legge sul MAE, ovvero la prescrizione dell'azione penale nel cui esercizio era stato emesso il mandato

d'arresto europeo. Il giudice di primo grado, invece, con l'ordinanza impugnata, aveva ritenuto impossibile qualificare giuridicamente i fatti come reato di omicidio ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 1, del codice penale, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2005 (per il quale il termine di prescrizione è pari a 10 anni), qualificandoli piuttosto come reato di omicidio ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 2, lettera h), del codice penale, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2005 (per il quale il termine di prescrizione è pari a 20 anni), e ciò sulla base di una lettera della Procura di Graz del 10 gennaio 2018 che indicava come movente del reato intascare un'assicurazione sulla vita. Altrimenti detto, sarebbe stato tale movente di natura patrimoniale a giustificare per la fattispecie controversa un termine prescizionale prolungato. Il Pubblico ministero della Procura di Graz avrebbe peraltro precisato la fattispecie (includendovi il movente di natura patrimoniale) senza l'avallo di alcun giudice della circoscrizione di Graz. Secondo il ricorrente, è inaccettabile che il Pubblico ministero modifichi la qualificazione di una fattispecie senza che il giudice «convalidi» tale atto. In effetti, se la legislazione nazionale richiede che il mandato d'arresto europeo emesso da un Pubblico ministero [Or. 3] sia anche convalidato da un giudice austriaco, allora una tale convalida sarebbe necessaria anche per integrare le circostanze fattuali decisive per l'esecuzione del mandato stesso.

- 3 Investita del ricorso, quale depositato tempestivamente dal ricercato, e dopo aver esaminato la correttezza del dispositivo dell'ordinanza impugnata, su cui si appuntano le censure, nonché il precedente procedimento, la Corte suprema è giunta alle seguenti constatazioni.
- 4 Il 15 novembre 2017 [OMISSIS], la Procura di Graz ha emesso un mandato d'arresto europeo contro M.B., cittadino della Repubblica slovacca, ai fini di un procedimento penale per presunto omicidio ai sensi dell'articolo 75 del codice penale austriaco, reato che questi avrebbe commesso come autore diretto, ai sensi dell'articolo 12, prima ipotesi, del codice penale austriaco, e così descritto: il 14 luglio 2001, nel comune di S., M.B. e M.D., coscienti e in concorso, quali autori diretti, cagionavano intenzionalmente la morte del sig. G.V. infliggendogli una ferita da taglio al midollo spinale e una ferita da arma da fuoco (pistola) alla testa. Il mandato d'arresto europeo è stato approvato (convalidato) nei motivi ivi indicati con decisione del 20 novembre 2017 del Landesgericht für Strafsachen Graz (Tribunale del Land per le cause penali di Graz, Austria; in prosieguo: il «Tribunale per le cause penali di Graz»).
- 5 Successivamente, su richiesta della Krajská prokurátura v Trnave (Procura regionale di Trnava, Slovacchia) del 4 gennaio 2018, la Procura di Graz, con lettera del 10 gennaio 2018, ha fornito l'ulteriore informazione che il movente poteva essere individuato nella redditizia polizza assicurativa che la vittima dell'omicidio aveva stipulato in favore di L.B., figlia della sua ex partner. Secondo la Procura di Graz, dall'indagine è emerso che L.B. era la mandante dell'omicidio, ovvero che aveva commissionato il delitto a M.B., ex convivente di sua sorella, e a M.D., i quali avevano si erano prestati insieme all'omicidio in cambio di una quota dell'assicurazione sulla vita.

- 6 A norma dell'articolo 3, lettere d), e), g) e k), della legge sul MAE, ai fini di tale legge si intende per [d)] *mandato d'arresto europeo*, una decisione emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna a detto Stato, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà; [e)] *Stato emittente*, lo Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto europeo; [g)] *autorità giudiziaria dello Stato emittente*, l'autorità giudiziaria dello Stato membro che è competente a emettere il mandato d'arresto europeo in base alla legislazione di tale Stato; [k)] *altri documenti*, i documenti emessi o richiesti dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente o dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione nel procedimento relativo al mandato d'arresto europeo diversi dal mandato d'arresto europeo [Or. 4] e dalle domande di consenso supplementare o di riconsegna; per altri documenti non sono considerate le informazioni supplementari inviate o richieste dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente o dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione al fine di integrare i requisiti obbligatori del mandato d'arresto europeo.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, della legge sul MAE, se le informazioni fornite dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente contenute nel mandato d'arresto europeo non sono sufficienti per decidere in merito alla sua esecuzione, in particolare se il mandato d'arresto europeo non contiene tutti gli elementi obbligatori e i dati necessari per la decisione oppure appare evidente che è stato emesso da un'autorità non competente oppure ancora se la valutazione giuridica di un fatto quale reato passibile di consegna o non passibile del controllo della doppia incriminabilità è manifestamente errata, il Pubblico ministero chiede immediatamente all'autorità giudiziaria dello Stato emittente informazioni supplementari. Contestualmente può fissare un termine ragionevole per la loro trasmissione, tenendo conto dei termini per l'adozione delle decisioni sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 24.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, della legge sul MAE, se nel procedimento risulta che sussiste un motivo per rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, il giudice decide che il mandato d'arresto europeo non sarà eseguito. Se nel procedimento risulta che sussiste un motivo di non esecuzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, il giudice può decidere di non eseguire il mandato d'arresto europeo.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della legge sul MAE, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è rifiutata se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha accertato nei confronti del ricercato che l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione della Repubblica slovacca e i fatti rientrano nella competenza dei giudici di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice penale (Trestný zákon) [legge n. 140/1961 (zákon č. 140/1961)], nella versione in vigore fino al 1° agosto 2001 (in prosieguo: il «codice penale»), la punibilità di un fatto è valutata in base alla

legge in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto; essa è valutata secondo una legge posteriore solo ove questa sia più favorevole al reo.

A norma dell'articolo 18 del codice penale, la punibilità di un fatto commesso all'estero da un cittadino della Repubblica slovacca o da un apolide [Or. 5] che ha una residenza permanente nel territorio della Repubblica slovacca o da un cittadino straniero che ha una residenza permanente nel territorio della Repubblica slovacca è valutata secondo la legge slovacca.

A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice penale, la punibilità di un fatto si estingue alla scadenza del termine di prescrizione, che è pari a [a)] venti anni, nel caso di un reato per il quale lo stesso codice dispone nella parte speciale una pena eccezionale, e a [b)] dieci anni, se la pena detentiva edittale massima è di almeno dieci anni.

A norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del codice penale, chiunque cagioni volontariamente la morte di un uomo viene punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

A norma dell'articolo 219, paragrafo 2, lettera h), del codice penale, l'autore del reato viene punito con la pena della reclusione compresa tra dodici e quindici anni o con una pena eccezionale se commette il reato di cui al paragrafo 1 al fine di conseguire un vantaggio patrimoniale oppure di occultare o facilitare la commissione di un altro reato oppure ancora per altri motivi particolarmente deprecabili.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione quadro, il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato: d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie

segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini **[Or. 6]** fissati all'articolo 17. A norma del paragrafo 3 del medesimo articolo, l'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

- 7 La Corte di giustizia, con la sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubeca e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, ha statuito che «la nozione di “autorità giudiziaria emittente”, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (...), dev'essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo».

La Corte di giustizia, con la sentenza del 9 ottobre 2019, NJ, C-489/19 PPU, EU:C:2019:849, ha statuito che «la nozione di “mandato d'arresto europeo”, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (...) deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d'arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell'ambito dell'emissione di tali mandati d'arresto, purché detti mandati d'arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all'intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva».

- 8 Ebbene, la Corte suprema non ha dubbi sul fatto che il mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Graz e successivamente convalidato dal Tribunale regionale per le cause penali di Graz sia un mandato d'arresto europeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro. Tuttavia, a basarsi sulle circostanze del reato per il quale il mandato d'arresto fu emesso nei confronti del ricorrente come esse sono state descritte nello stesso mandato e convalidate dal giudice austriaco, l'azione penale contro il ricercato è già prescritta secondo la legge della Repubblica slovacca. Al riguardo il giudice di primo grado è giunto alla conclusione opposta solo sulla base delle informazioni supplementari fornite dalla Procura di Graz, non convalidate dal giudice competente, che hanno integrato in modo sostanziale la descrizione dei fatti precisando che il ricercato avrebbe commesso il reato per conseguire **[Or.7]** un vantaggio di natura patrimoniale. Poiché le Procure austriache non soddisfano i requisiti di obiettività e indipendenza in sede di adozione di un mandato d'arresto europeo (sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2019, NJ, C-489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 40), la Corte suprema considera legittima la questione sollevata dal

ricorrente nel presente procedimento, se cioè le informazioni supplementari fornite dalla Procura austriaca, nella misura in cui, ai fini della decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, integrino o modifichino in modo sostanziale il tenore del mandato d'arresto europeo convalidato dal tribunale, non debbano essere soggette anch'esse alla convalida dell'autorità giudiziaria austriaca.

- 9 Alla luce di quanto sopra, la Corte suprema è giunta alla conclusione che è necessaria un'interpretazione del diritto dell'Unione europea per giudicare nella presente causa e ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

Se i requisiti che un mandato d'arresto europeo deve soddisfare, in quanto decisione giudiziaria, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, valgano anche per le informazioni supplementari fornite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, qualora, ai fini della decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, esse integrino o modifichino in modo sostanziale il tenore del mandato d'arresto europeo originariamente emesso.

[OMISSIS] [avvertenze riguardo all'impugnazione]

Bratislava, il 26 novembre 2019

[OMISSIS]

[firme]

DOCUMENTO DIVERSO